



Decreto Dirigenziale n. 138 del 02/10/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "CAMPAGNA DI RECUPERO RIFIUTI IN CANTIERE NEL COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA) ALLA LOC. LAURA VIA VAROLATO" - PROPONENTE AELLEPI SRL. - CUP 8478.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che “*nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*”;
- e. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto “*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*” pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- f. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- g. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- h. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi “*Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania*”;
- i. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 238823 del 11/04/2019 contrassegnata con CUP 8478, la AELLEPI S.r.l. con sede alla via Europa n. 41 in Pontecagnano Faiano (SA) – 84098-, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di “*Campagna di recupero rifiuti in cantiere nel Comune di Capaccio Paestum (SA) alla loc. Laura Via Varolato*”
- b. che l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata all’ istruttore dott. Filippo Silvestre;

- c. che con nota prot. reg. n. 273839 del 02/05/2019, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 08/05/2019, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. che non sono state acquisite osservazioni;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 24/07/2019, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere espresso dall'istruttore dott. Filippo Silvestre si è espressa come di seguito testualmente riportato:
“decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per il possibile disturbo alle specie tutelate nel SIC IT 8050010 “fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele” per le seguenti motivazioni: la naturalità dell'area d'intervento è già compromessa, preso atto della sua classificazione quale “Zona Omogenea E1 – Agricola di Pianura”, la presenza di recettori sensibili a breve distanza dall'area e considerato che oltre ai rifiuti CER 17.09.04 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03”, che il proponente intende trattare in loco, sono presenti anche rifiuti speciali pericolosi, pneumatici, fanghi, che comunque dovranno essere rimossi per essere trattati in distinti e specifici impianti di gestione rifiuti.”
- b. che l'esito della Commissione del 24/07/2019- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente AELLEPI S.r.l. con nota prot. reg. n. 484395 del 01/08/2019;
- c. che il proponente ha trasmesso osservazioni ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii in data 09/08/2019 con nota acquisita al prot.reg. n. 512520 del 26/08/2019;
- d. che tali osservazioni sono state sottoposte all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 10/09/2019;
- e. che ha relazionato sull'intervento il dott. Filippo Silvestre evidenziando quanto segue:
La Commissione aveva già esaminato il progetto nella seduta del 24.07.2019 determinandosi come segue:
“La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Silvestre e della proposta di parere, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza per il possibile disturbo alle specie tutelate nel SIC IT 8050010 “fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele” per le seguenti motivazioni: la naturalità dell'area d'intervento è già compromessa, preso atto della sua classificazione quale “Zona Omogenea E1 – Agricola di Pianura”, la presenza di recettori sensibili a breve distanza dall'area e considerato che oltre ai rifiuti CER 17.09.04 “rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03”, che il proponente intende trattare in loco, sono presenti anche rifiuti speciali pericolosi, pneumatici, fanghi, che comunque dovranno essere rimossi per essere trattati in distinti e specifici impianti di gestione rifiuti.”
Con pec in data 09/08/2019, acquisita al prot. reg. n. 512520 del 26/08/2019, il proponente ha trasmesso all'Ufficio di STAFF Valutazioni Ambientali, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, le proprie osservazioni alla decisione assunta dalla Commissione VIA-VAS-VI, **“rilevando, altresì che non sono state formulate richieste integrative e di chiarimenti sul progetto presentato.”**
Alla nota di trasmissione risultano allegati i seguenti documenti:
- Relazione tecnica;
- Stralcio Sentenza TAR Salerno n. 670/2018;

- Piano Operativo di Indagini e rimozione rifiuti;

Breve descrizione dell'intervento

L'intervento di recupero dei materiali inerti speciali non pericolosi presenti nell'area consisterà nella fase di indagini preliminari al fine di caratterizzare analiticamente i rifiuti e individuare le diverse tipologie di rifiuti non pericolosi presenti. In ordine alla tipologia di rifiuti si riporta uno stralcio della Sentenza TAR Salerno n. 670/2018, relativa alla vicenda che ci occupa, nel quale si riferisce il reato contestato come di seguito testualmente riportato: *"a) del reato p. e p. dall'art.6 comma 1 lett. e) L. 210/2008, in qualità di legale rappresentante della società "Sarno costruzioni s.r.l", su di un'area di circa 20.000 mq sita nel Comune di Capaccio, gestiva e realizzava una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi e, segnatamente, di inerti edili nonché di materiali plastici e bituminosi."*, non più come rifiuti pericolosi come indicato dalla P.G. nel verbale di sequestro dell'area.

Dopo la fase di indagini, si opererà la selezione in cantiere per differenziare i rifiuti per tipologie e successivamente si avvierà l'attività di recupero (operazione R5) sui rifiuti CER 170904, mentre per le quantità degli ulteriori CER individuabili si procederà all'avvio presso impianti di trattamento all'uopo autorizzati.

L'attività di recupero avrà la durata stimabile in 3 giornate lavorative di frantumazione. *"Se si considera la fase totale delle attività di cantiere, selezione e successivo trattamento, i tempi sono maggiori, ma la valutazione di assoggettabilità è riferita alla sola fase di recupero inerti in cantiere e non a tutte le attività accessorie a tale scopo che sono realizzabili senza la preventiva verifica di assoggettabilità (campionamento, analisi, allestimento cantiere, selezione dei rifiuti)."*(Cfr. pg. 4 e 5 della Relazione Tecnica).

Alla relazione tecnica è allegata una planimetria nella quale sono indicati:

- Area di conferimento rifiuti da trattare;
- Posizione dell'impianto di frantumazione;
- Punti di nebulizzazione;
- Area stoccaggio materiali recuperati;
- Limite impianto con recinzione;
- Impermeabilizzazione dell'area su cui avverranno le operazioni di recupero rifiuti al fine di garantire l'assenza di eventuali contatti con il suolo;

Riguardo a quest'ultimo punto, il proponente specifica che l'area su cui si installerà l'impianto è in terra battuta quindi non è impermeabile. L'attività di recupero riguarda rifiuti e materiali inerti, quindi non suscettibile di contaminazione del suolo e sottosuolo. *"(...) Per maggiore tutela ambientale, la ditta provvederà a stendere sul suolo un telo impermeabile in HDPE spessorato e con rivolto ai lati al fine di creare un contenitore su cui operare, meglio evidenziato nel particolare grafico allegato, con stabilizzato inerte posizionato al di sopra che avrà il duplice scopo di recuperare tutto il materiale inerte che sarà movimentato durante le fasi lavorative oltre che garantire la netta separazione verso il suolo ed il sottosuolo. alla fine della lavorazioni i sarà rimosso lo stabilizzato e il telo al fine di ripristinare le preesistenti condizioni del suolo.*

Durante le operazioni di frantumazione verrà utilizzato un sistema di nebulizzazione che, evitando la produzione di polveri diffuse, non porterà nemmeno alla produzione di dilavamenti causati da ingenti quantità di acqua. Verrà inoltre adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità, lungo il perimetro del cantiere saranno installate barriere con lo scopo di contenere ulteriormente i rumori e le polveri oltre che mitigare l'impatto visivo. L'attività di frantumazione verrà condotta tenendo altresì conto delle prescrizioni aggiuntive che verranno rilasciate dalla UOD 50.17.09 nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione art.208 comma 15 D.Lgs 152/06.(...)"

In merito si specifica che l'impermeabilizzazione dell'area su cui saranno effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti, non era prevista nel progetto valutato dalla Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 24/07/2019. La necessità di impermeabilizzare l'area su cui sarà effettuata la gestione dei rifiuti d'altra parte era stata già rilevata dallo scrivente Ufficio che nella relazione istruttoria del progetto, trasmessa alla Commissione VIA-VAS-VI per le relative determinazioni di competenza, rappresentava quanto di seguito riportato: *"il progetto di che trattasi non appare correttamente denominato, in quanto lo stesso non può configurarsi quale campagna di recupero rifiuti in cantiere"*

non essendo presente in loco alcun cantiere edile. Sembra piuttosto che l'installazione del cantiere sia finalizzata all'esecuzione del progetto, con le conseguenze in termini di potenziali impatti che la realizzazione di un cantiere comporta nelle fasi di impermeabilizzazione del suolo, realizzazione di piste di accesso per i mezzi meccanici, opere di regimentazione e smaltimento delle acque, ecc, il tutto al solo scopo di effettuare il trattamento in loco dei rifiuti. Si specifica che, benché non prevista nello SPA, la realizzazione delle predette opere è indispensabile all'esecuzione del progetto di che trattasi. Orbene, atteso che l'area d'intervento è anche classificata dal vigente PRG "Zona Omogenea E1 – Agricola di Pianura", appare evidente che l'assenza del cantiere pregiudica almeno in parte i potenziali benefici in termini ambientali derivanti dal trattare in loco i rifiuti, in alternativa alla loro rimozione e successivo trattamento (recupero e/o smaltimento) in impianti di gestione autorizzati."

Osservazione n. 1 relativa al possibile disturbo alle specie tutelate nel SIC IT 8050010 "fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele".

Con riferimento alla decisione della Commissione VIA-VAS-VI di assoggettare il progetto di che trattasi alla Valutazione di Incidenza il proponente ha osservato quanto segue: "(...)Si evidenzia innanzitutto che l'area d'intervento è completamente esterna ai siti della Rete Natura 2000; il più vicino sito è ad oltre 600 m dall'area d'intervento, inoltre dall'analisi degli Habitat e delle specie presenti e tutelate, non vi sono elementi di interferenza ed incidenza tra le attività che si svolgeranno e le criticità di quanto presente nel SIC, di seguito è tutto analizzato in dettaglio. In ogni caso i possibili impatti generati dall'attività di cantiere esauriranno i propri effetti già a brevi distanze di 100-200 metri, non raggiungendo, pertanto, il SIC visto e considerato gli HABITAT e le specie protette.(...)"

La proponente ha poi effettuato la descrizione degli habitat e delle specie del SIC (per la quale si rimanda alla lettura della relazione tecnica), specificando tra l'altro quanto segue:

"(...) Premesso che gli habitat indicati sono priorità "C" secondari tranne per gli Estuari che è priorità "B" primario, l'attività che si andrà a realizzare non influenza né incide su tale habitat non avendo contatti diretti o indiretti con tale area. Infatti, l'attività da realizzare oltre ad essere a distanze ragguardevoli dal SIC, non impatta con tali specie in quanto non sono previste emissioni che possono incidere su tali componenti. (...)"

- "(...)Premesso che le specie indicate sono di priorità "A" primario, l'attività che si andrà a realizzare non influenza né incide su tali specie come si può dedurre dalle minacce indicate di cui al rapporto ISPRA analizzato e da cui si è estrapolato il contenuto su indicato. Infatti, l'attività da realizzare, oltre ad essere a distanze ragguardevoli dal SIC, non impatta con tali specie in quanto non sono previste emissioni che possono incidere su tali componenti.(...)"

In aggiunta a quanto evidenziato in merito alla mancanza di incidenza sul SIC indicato, il proponente ha rappresentato che l'intervento di che trattasi è escluso dalla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. d del Regolamento Regionale n. 1/2010, rubricato "Progetti e interventi non direttamente connessi e non significativamente incidenti sui siti della rete Natura 2000", tra i quali si individua al c. 1 lettera d):

- "relativamente al patrimonio edilizio esistente: gli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380, lettere a),b), c) e d) inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare".

La proponente specifica che "per gli interventi di all'art. 3 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380, di cui alla lettera d) che rappresenta l'avvio di un cantiere, come sarà il caso in esame, prevede che anche in caso di appartenenza ad area SIC (che non è il nostro caso) non vi è da effettuare Valutazione di Incidenza per i tipi di lavorazione indicati e che la ditta dovrà fare."

In merito si rappresenta che la valutazione di incidenza è necessaria per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

Tanto premesso si rileva che non è possibile escludere incidenze significative del progetto di che trattasi sulle specie animali rinvenibili nel SIC IT 8050010 "fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele" in quanto, le caratteristiche ambientali dell'area d'intervento fanno sì che essa possa fungere da area di nidificazione o foraggiamento delle specie che colonizzano gli ambienti limitrofi

(basti pensare alle caratteristiche del suolo sabbioso rinvenibile sia nel SIC che nell'area d'intervento). Ne consegue che le emissioni di polveri e rumore conseguenti il progetto di che trattasi potrebbero agevolmente arrecare disturbo alle specie tutelate nel SIC che eventualmente utilizzano l'area d'intervento come sopra specificato.

Appare quindi evidente che le valutazioni effettuate dal proponente in ordine all'incidenza dell'intervento di che trattasi sugli habitat e sulle specie del SIC non possono ritenersi esaustive in quanto non considerano le connessioni ecologiche tra l'area d'intervento ed il SIC. Solo espletando la valutazione di incidenza si potrà valutare compiutamente l'incidenza dell'intervento di che trattasi sul predetto sito della Rete Natura 2000.

Si rappresenta inoltre che il progetto di che trattasi è un progetto di gestione di rifiuti di cui Allegato IV, Parte II D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., punto 7 lett. z b *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006”*, che non rientra tra i progetti esclusi dalla VI ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010, e che non può essere ricondotto a mero avvio di un cantiere come invece prospettato dal proponente.

Osservazione n. 2 relativa a *“naturalità dell'area d'intervento già compromessa”*.

“Il sito oggetto di futura rimozione dei rifiuti inerti abbandonati è una piccola parte di un'area molto più vasta. L'obiettivo del presente progetto riguarda solo i 500 mc di rifiuti da rimuovere, le altre caratteristiche del sito non attengono al presente progetto pertanto non vengono valutate in questa sede. In ogni caso è evidente come l'iniziativa che si sta cercando di portare a compimento mira al ripristino dell'area compromessa”.

In merito si rappresenta che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs 152/06.

Orbene, il proponente ha valutato che *“i possibili impatti generati dall'attività di cantiere esauriranno i propri effetti già a brevi distanze di 100-200 metri”*, ovvero l'intervento proposto interesserà, a mezzo degli impatti generati, anche aree limitrofe a quella su cui specificamente insistono i rifiuti. L'osservazione di che trattasi appare quindi infondata.

Si rappresenta inoltre che l'intervento proposto, pur mirando al ripristino dell'area compromessa, è esso stesso fonte di impatto sulle componenti ambientali, sulle quali agisce principalmente attraverso l'emissione di polveri e di rumore nonché per l'interazione con il suolo e sottosuolo.

Osservazione n. 3 relativa alla *“presenza di recettori sensibili a breve distanza dall'area”*

“I recettori più sensibili rispetto all'area di intervento sono posti a circa 60 metri. Premesso che sarà allestito un cantiere e pertanto si rispetterà tutta la normativa cogente, è opportuno indicare le ulteriori misure protettive previste:

- *Barriera a contorno cantiere per minimizzare l'impatto visivo e contenere le polveri ed il rumore;*
- *Cannone per nebulizzazione acqua al fine del completo abbattimento delle polveri che potranno generarsi, è opportuno precisare che l'impianto di trattamento rifiuti è altresì dotato di impianto di nebulizzazione per ulteriore contenimento delle polveri;*
- *Utilizzo di macchine ed impianti conformi alle ultime normative in termini di emissioni rumorose.”*
Per quanto detto vi sarà contenimento delle polveri che non genereranno impatti sulle aree circostanti(...).”

Per ciò che attiene il rumore, come indicato in relazione di previsione d'impatto acustico allegata allo SPA, la proponente valuta che saranno rispettati i limiti di emissione/immissione previsti dal piano di Zonizzazione Acustica.

Atteso che la capacità di carico dell'ambiente appare compromessa a causa delle attività svolte a suo carico nel tempo (discarica di rifiuti, estrazione di materiale litico), anche l'emissione di inquinanti entro i limiti di Legge potrebbe generare impatto significativo negativo sull'ambiente circostante e sui ricettori sensibili ivi individuati. Pertanto per valutare l'eventuale compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi occorre preventivamente approfondire le conoscenze relative alla capacità di carico dell'ambiente, mediante specifiche campagne di indagini conoscitive sullo stato delle componenti ambientali (suolo, sottosuolo, falda, ecosistemi, ecc).

Osservazione n. 4 relativa alla presenza di rifiuti speciali pericolosi, pneumatici, fanghi, che dovranno essere trasportati in distinti e specifici impianti di gestione rifiuti.

“I procedimenti giudiziari indicati hanno visto, per la parte di area interessata dal presente progetto, la restituzione del terreno al proprietario e la Sentenza del 28 febbraio 2018 al cui imputato Sansone Candida viene indicato il reato p.p. art. 6 comma 1 lettera e L. 210/2008 perché, in qualità di legale rappresentante gestiva e realizzava una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi e segnatamente, di inerti edili nonché di materiali plastici e bituminosi” e non più come inizialmente genericamente indicato dalla P.G. di rifiuti pericolosi.

Detto questo, la procedura di indagini prevede che prima dell'avvio delle operazioni di recupero in cantiere si effettui la caratterizzazione dei rifiuti presenti. Per tale motivo i rifiuti diversi dal CER 170904, saranno depositati in cantiere in conformità al "deposito temporaneo" D.Lgs 152/06 e successivamente avviati a corretto recupero/smaltimento. Da quanto potuto accertare visivamente durante i sopralluoghi all'area, non si riscontrano a vista rifiuti diversi da quelli indicati con CER 170904, in ogni caso sarà effettuata la selezione in cantiere e la corretta gestione in conformità alla parte IV del D.Lgs 152/06 dei rifiuti presenti.”.

Il quantitativo di rifiuti presenti è stato visivamente individuato e stimato dal proponente di seguito riportato:

- CER 170904 rifiuti misti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione 500 mc;
- CER da definire 10 mc;

Il proponente ha quindi specificato quanto segue: *“Eventuali rifiuti speciali di natura pericolosa o non pericolosa che fossero rinvenuti e classificati come tali o per i quali comunque si sospetti la pericolosità, saranno depositati temporaneamente in contenitori di caratteristiche di resistenza meccanica e chimico — fisica compatibili con lo stato fisico e con la composizione chimica del rifiuto fino al raggiungimento di 10 mc o comunque entro 3 mesi.(...)”.*

Quindi il proponente, superando la classificazione dei rifiuti insita nell'imputazione del reato sopra riportata, ha attestato che nei rifiuti abbandonati in loco sono presenti rifiuti con CER da definire, tra cui anche possibili rifiuti speciali pericolosi, che saranno destinati a specifici impianti di gestione. L'osservazione per tanto non può essere accolta.

Piano Operativo di indagini e di rimozione rifiuti

Il quantitativo di rifiuti presenti è stato visivamente individuato e stimato come segue:

- CER 170904 rifiuti misti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione 500 mc;
- CER da definire 10 mc;

Saranno prelevati n. 2 campioni dai rifiuti inerti e n. 1 campione per ogni tipologia di rifiuto differente, sui quali sarà eseguita la caratterizzazione ed il test di cessione.

“(...)I punti di prelievo per il campionamento e le analisi dei rifiuti sono stimati in numero 3 campioni oltre che un "Top soil" che sarà effettuato sul terreno posto al di sotto del cumulo di rifiuti se le analisi sui rifiuti indicano che potrebbe esserci stata eventuale contaminazione. Le indagini da eseguirsi sul terreno, eventualmente prelevato saranno volte all'individuazione di eventuali forme di inquinamento scaturite dal deposito dei rifiuti.(...)”

“Le attività da effettuare a valle delle indagini analitiche e dei relativi risultati, attraverso le quali si giungerà al ripristino dello stato dei luoghi, per allontanamento di categorie selezionate di rifiuti, sono schematizzabili come di seguito:

- *Conclusioni del Procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA per campagna mobile di recupero;*
- *Indagini con prelievo dei campioni e avvio ad analisi presso laboratorio di analisi accreditato;*
- *Avvio delle richieste di autorizzazione presso la Regione Campania settore UOD 50.17.09 STAP Regionale Provincia di Salerno per l'avvio delle operazioni di recupero sul sito Comunicazione campagna;*
- *Campagna di recupero in cantiere mediante operazioni di selezione e carico dei rifiuti all'impianto di trattamento in cantiere, avvio ad altri impianti di eventuali altri rifiuti non recuperabili in cantiere;*
- *Rimozione del primo strato di 10 cm di terreno direttamente a contatto con i rifiuti asportati e successivo trattamento con l'impianto mobile;*

- *Analisi sul materiale "ex MPS" generato e successivo allontanamento dall'area per avvio a riutilizzo in altri cantieri e/o scopi, sempre conformi alla Circolare 5205/2005 del Ministero dell'Ambiente sul riutilizzo dei materiali riciclati Pulizia e rimozione cantiere dall'area.*

Saranno osservate tutte le norme previste per l'allestimento dei cantieri temporanei o mobili e adottate tutte le specifiche misure di sicurezza per la El. tutela della salute dei lavoratori nelle costruzioni e la protezione dell'ambiente esterno.(....)"

"La rimozione dei rifiuti oggetto del presente intervento avverrà, per quanto e, con criteri selettivi che portino al successivo deposito temporaneo per categorie omogenee.(...)"

"Eventuali rifiuti speciali di natura pericolosa o non pericolosa che fossero rinvenuti e classificati come tali o per i quali comunque si sospetti la pericolosità, saranno depositati temporaneamente in contenitori di caratteristiche di resistenza meccanica e chimico — fisica compatibili con lo stato fisico e con la composizione chimica del rifiuto fino al raggiungimento di 10 mc o comunque entro 3 mesi.(...)"

Il proponente prevede il seguente cronoprogramma delle attività di campo: *"Avvio delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti in cantiere con recupero attraverso impianto di frantumazione delle frazioni recuperabili e trasporto ad impianti delle frazioni non recuperabili in cantiere con successivo ripristino dello stato dei luoghi - tempistica 2 mesi di cui 3 giorni per l'attività di frantumazione e recupero sul cantiere - campagna di recupero;"*.

Si propone alla Commissione di VIA-VAS-VI di non accogliere le osservazioni del Proponente e confermare il parere già espresso nella seduta del 24.07.2019.

- f. che la Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Silvestre e della proposta di parere, decide di non accogliere le osservazioni e confermare il parere già espresso nella seduta del 24.07.2019, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

1) Il progetto di recupero rifiuti non rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010. Il medesimo regolamento, nonché le "linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania" adottate dalla Giunta con Delibera Regionale n. 814 del 04/12/2018, dispongono l'effettuazione della valutazione di incidenza per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

2) La naturalità dell'area d'intervento appare compromessa a causa delle attività svolte a suo carico nel tempo (discarica di rifiuti, estrazione di materiale litico), pertanto anche l'emissione di inquinanti che rispetti i limiti di Legge potrebbe generare impatto significativo negativo sull'ambiente circostante e sui ricettori sensibili ivi individuati.

3) Il proponente ha stimato che nei rifiuti abbandonati in loco sono presenti rifiuti con CER da definire, che saranno destinati a specifici impianti di gestione, confermando quanto in merito riportato nella decisione di assoggettare il progetto alla Valutazione di impatto Ambientale, presa dalla Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 24/07/2019.

- g. che la AELLEPI S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 09/04/2019, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;

- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staffa 50 19 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 24/07/2019, il progetto di "Campagna di recupero rifiuti in cantiere nel Comune di Capaccio Paestum (SA) alla loc. Laura Via Varolato", per le seguenti motivazioni:
 - 1) Il progetto di recupero rifiuti non rientra tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 1/2010. Il medesimo regolamento, nonché le "linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania" adottate dalla Giunta con Delibera Regionale n. 814 del 04/12/2018, dispongono l'effettuazione della valutazione di incidenza per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.**
 - 2) La naturalità dell'area d'intervento appare compromessa a causa delle attività svolte a suo carico nel tempo (discarica di rifiuti, estrazione di materiale litico), pertanto anche l'emissione di inquinanti che rispetti i limiti di Legge potrebbe generare impatto significativo negativo sull'ambiente circostante e sui ricettori sensibili ivi individuati.**
 - 3) Il proponente ha stimato che nei rifiuti abbandonati in loco sono presenti rifiuti con CER da definire, che saranno destinati a specifici impianti di gestione, confermando quanto in merito riportato nella decisione di assoggettare il progetto alla Valutazione di impatto Ambientale, presa dalla Commissione VIA-VAS-VI nella seduta del 24/07/2019.**
- 2. CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
- 3. DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

4. DI trasmettere il presente atto a:

- 4.1 proponente;
- 4.2 Provincia di Salerno;
- 4.3 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno;
- 4.4 ASL SALERNO;
- 4.5 ARPAC Dipartimento Provinciale Salerno;
- 4.6 Comune di Capaccio Paestum (SA);
- 4.7 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
- 4.8 UOD Servizio territoriale provinciale Salerno;
- 4.9 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio